



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al deponnamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;
- VISTA l'Ordinanza cautelare n. 5445/2015, pronunciata nell'ambito del ricorso n. 08441/2015 proposto, tra gli altri, da BIROVLJEV Maja, con la quale il Consiglio di Stato – Sezione Sesta - in riforma dell'Ordinanza cautelare impugnata del T.A.R. Lazio – Sezione III Bis n. 3800/2015 – REG. RIC. n. 08458/2014, concernente il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/02 – accoglieva l'appello dei ricorrenti disponendone “*l'ammissione con riserva*”;
- VISTO il parere n. 01409/2016, “*di accoglimento dell'istanza cautelare, ai soli fini dell'ammissione con riserva nelle GAE ...*” reso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell'Adunanza di Sezione dell' 8.6.2016 – numero affare 02185/2014 – in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, tra gli altri, dalle ricorrenti CARIA Marcella e GUERRINI Paola Lorena;
- VISTO il decreto del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 6744/2016 di accoglimento in via cautelare del ricorso R.G. n. 10375/2016 proposto, fra gli altri dalle ricorrenti BENINCASA Francesca, CARIA Marcella, GRILLO Maria Grazia, SCALAMBRINO Pina, TESTA Maria, NEBBIOSO Antonia, BOSSIO Raffaella, GUARINO Filomena M. Teresa, LEONE Maria Angela, FRAONE Mariangela ;
- VISTA l'Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8088/2016 di accoglimento in via cautelare del ricorso R.G. n. 10375/2016;
- VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 4481 del 22.12.2015 con cui, in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5445/2015 in ordine al ricorso R.G. n. 08441/2015, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e Scuola dell' Infanzia – della ricorrente BIROVLJEV Maja;

- VISTO il provvedimento di quest'Ufficio di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria con Avviso del 27.08.2016 in cui, in esecuzione del parere n. 01409/2016, reso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – sul numero affare 02185/2014 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia – delle ricorrenti CARIA Marcella e GUERRINI Paola Lorena;
- VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria con cui, in esecuzione del Decreto n. 6744/2016 e successiva Ordinanza n. 8088/2016 resi dal Tar Lazio - Sezione Terza Bis - in ordine al ricorso R.G. n. 10375/2016, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e/o Scuola Infanzia - dei sotto citati ricorrenti:
BENINCASA Francesca, BOSSIO Raffaelina, CARIA Marcella, FRAONE Mariangela, GRILLO Maria Grazia, GUARINO Filomena M. Teresa, LEONE Maria Angela, NEBBIOSO Antonia, SCALAMBRINO Pina, TESTA Maria;
- VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio provvedimento prot. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017;
- VISTO il D.M. n. 400 del 12.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4066 del 01.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2017/2018;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19.06.2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3975 del 02.08.2018 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2018/2019;
- VISTO il D.M. n. 374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell'01.08.2019 e prot. n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2019/2020;

- VISTO l'ulteriore ricorso al TAR Lazio - R.G. n. 8884/2019 - proposto, tra gli altri, dai sopra citati ricorrenti;
- VISTA la Sentenza n. 10948/2019 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso R.G. n. 8884/2019;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 che stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il MIUR provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 in cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che *“i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020”*;
- VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto *“Diplomati magistrali – applicazione della l. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”* in cui si precisa che *“in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depennamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari...”*;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 10948/2019 e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019:

art. 1) i ricorrenti di seguito indicati, inseriti con i sopra citati provvedimenti di quest'Ufficio n. 4481 del 22.12.2015, del 27.08.2016 e n. 4648 del 29.11.2016 sono depennati dalle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e/o della Scuola Primaria della provincia di Crotone pubblicate con decreti di questo Ambito Territoriale n. 3056 dell'01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019

	COGNOME E NOME	DATA E PROV. DI NASCITA	GAE	SENTENZA TAR LAZIO
1	BENINCASA Francesca	06.01.1982 – KR	AA	10948/2019
2	BIROVLJEV Maja	12.05.1971 – EE	AA - EE	10948/2019
3	BOSSIO Raffaolina	07.10.1967 – KR	AA - EE	10948/2019
4	CARIA Marcella	26.05.1975 – KR	EE	10948/2019
5	FRAONE Mariangela	16.02.1978 – KR	AA - EE	10948/2019
6	GRILLO Maria Grazia	12.10.1981 – KR	AA - EE	10948/2019
7	GUARINO Filomena M. Teresa	21.12.1964 - KR	AA - EE	10948/2019
8	GUERRINI Paola Lorena	07.03.1981 – KR	AA - EE	10948/2019
9	LEONE Maria Angela	05.08.1980 – KR	AA	10948/2019
10	NEBBIOSO Antonia	26.08.1959 – KR	AA - EE	10948/2019
11	SCALAMBRINO Pina	04.04.1976 – KR	AA - EE	10948/2019
12	TESTA Maria	14.04.1981 – KR	AA - EE	10948/2019

art. 2) per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono annullati i provvedimenti prot. n. 4481 del 22.12.2015, del 27.08.2016 e n. 4648 del 29.11.2016 nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei predetti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotona – Scuola Primaria e/o Scuola dell’Infanzia;

art. 3) sono annullati altresì i provvedimenti prot. n. 4648 del 29.11.2016, n. 4066 del 01.08.2017, n. 3975 del 02.08.2018, n. 3056 dell’01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotona nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei predetti ricorrenti;

art.4) i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto i predetti ricorrenti risultino inseriti apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia. I destinatari del presente provvedimento, qualora non già inseriti nelle graduatorie d’istituto di II fascia, sono rimessi nei termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n.374/2017. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal DM 1 giugno 2017 n. 374, dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento Angela Mazzeo
Responsabile dell’istruttoria Rosanna Ferraro